



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 630

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N. 176 DEL 07-12-2016

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: Imposta Municipale Propria. Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata da Sacripante Alberto relativa anno 2015

L'anno duemilasedici addì sette del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Vista l'istanza di rimborso dell'Imposta Municipale Propria presentata in data 18/12/2015 (prot. n. 13811 del 18/12/2015) da SACRIPANTE ALBERTO, C.F. SCRLRT44A18C781R, nato a Civitella del Tronto (TE) il 18/01/1944 e residente a Civitella del Tronto (TE) in Via De Gasperi n. 19, volta ad ottenere il rimborso della somma di Euro 151,00 per l'anno 2015 pagata erroneamente al Comune di Civitella del Tronto;

Visti:

- l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 1, commi 164 e successivi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- l'articolo 1, commi da 722 a 727 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'articolo 1, comma 4, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;
- il decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, avente ad oggetto le procedure di riversamento, rimborso e regolazione relative ai tributi locali;
- la circolare n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2016;

Richiamato in particolare l'articolo 9, comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011, il quale dispone espressamente che "per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006";

Richiamato il comma 724 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'Interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'Erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 725”;*

Richiamato, inoltre, il comma 725 dell'art 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*

Richiamato, infine, il comma 727 dell'art 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anno di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, ..., in sede di Fondo di Solidarietà Comunale...”;*

Visti in particolare gli atti d'ufficio ed i versamenti IMU eseguiti per l'anno 2015;

Visti dati catastali e le dichiarazioni ICI/IMU presentate da Sacripante Alberto;

Rilevato che il Sig. SACRIPANTE ALBERTO, C.F. SCRLRT44A18C781R, per l'anno d'imposta 2015, ha effettuato al Comune di Civitella del Tronto, in data 15/06/2015, un versamento di imposta a titolo di IMU per altri fabbricati (codice tributo 3918) di € 75,00 e in data 10/12/2015, un versamento di imposta a titolo di IMU per altri fabbricati (codice tributo 3918) di € 76,00;

Vista la banca dati Imu e preso atto del calcolo del tributo per l'anno 2015;

Rilevato che, nell'anno 2015 era stato effettuato un versamento Imu per altri fabbricati non dovuto, in quanto l'immobile per cui era stato effettuato il versamento di imposta era da considerare esente Imu essendo una pertinenza dell'abitazione principale;

Verificata la completezza e la regolarità della domanda, la veridicità dei dati indicati e la loro corrispondenza agli atti di riferimento;

Accertata l'esistenza del diritto al rimborso per l'anno 2015 dell'imposta municipale propria per l'importo di Euro 151,00;

Preso atto che il Sig. Sacripante Alberto è deceduto in data 20/01/2016;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

DETERMINA

- 1) di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'istanza di rimborso dell'Imposta Municipale Propria presentata in data 18/12/2015 (prot. n. 13811 del 18/12/2015) da SACRIPANTE ALBERTO, C.F. SCRLRT44A18C781R, nato a Civitella del Tronto (TE) il 18/01/1944 e residente a Civitella del Tronto (TE) in Via De Gasperi n. 19, volta ad ottenere il rimborso delle somme pagate erroneamente al Comune di Civitella del Tronto;
- 2) di stabilire che gli importi da rimborsare per l'anno 2015 a SACRIPANTE ALBERTO, C.F. SCRLRT44A18C781R, sono pari ad € 151,00;
- 3) di stabilire in Euro 0,50 l'importo degli interessi maturati sulle somme da rimborsare, calcolati a giorni dalla data di eseguito versamento alla data di emissione del presente provvedimento, nella misura del tasso legale pro tempore vigente;
- 4) di liquidare in favore di EREDI DI SACRIPANTE ALBERTO, C.F. SCRLRT44A18C781R, nato a Civitella del Tronto (TE) il 18/01/1944 e residente a Civitella del Tronto (TE) in Via De Gasperi n. 19, la somma complessiva di Euro 151,50 a titolo di rimborso di Imposta Municipale Propria anno 2015, imputando la spesa sul capitolo 2475 denominato "Sgravi e rimborso di imposte ,tasse ed altre entrate comunali", impegno 556/2016, bilancio 2016;
- 5) di corrispondere il pagamento di € 151,50 mediante rimessa diretta presso la Tesoreria dell'Ente;
- 6) di provvedere, ai sensi del comma 724 dell'art 1 della Legge n. 147 del 2013 e del comma 1 art. 5 del decreto del 24 febbraio 2016, a comunicare al Ministero dell'economia e delle Finanze, mediante le modalità telematiche di cui all'art. 7 del decreto interministeriale del 14 aprile 2016, l'importo totale , la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e la quota a carico dell'erario da rimborsare al contribuente;
- 7) di notificare la presente determinazione all'interessato;
- 8) di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al provvedimento notificato è l'Ufficio Tributi del Comune ed il responsabile del procedimento è il Dott. Germano Mignini (tel. n. 0861-918321).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mignini Germano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 206@

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-05-2017 al 07-06-2017

Lì 23-05-2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Gesualdo Malavolta